



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER ELABORAZIONE PROGETTO PILOTA E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO EUROPEO CON IL RAG. UBALDO BARDI.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 11 (undici) del mese di ottobre, alle ore 17:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

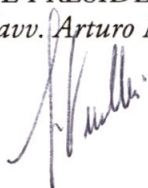
- Vista la deliberazione n° 83 del 16/04/1999, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di autorizzare l'allestimento di un progetto pilota di innovazione tecnologica del trasporto urbano, tendente all'introduzione delle più avanzate tecnologie elettroniche per la gestione e all'utilizzazione di sistemi di propulsione non inquinanti, costituendo un Gruppo di lavoro, formato dal Direttore generale, dai Consiglieri di Amministrazione Avv. Giuseppe Altamura, Rag. Angelo Di Corrado, Sig. Ernesto Datto e dal consulente esterno Rag. Ubaldo Bardi;
- rilevato che le prestazioni del Direttore generale e dei Consiglieri di Amministrazione saranno rese a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese che si sosterranno nell'espletamento dell'incarico, da approvarsi con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- che l'attività del consulente esterno sarà invece compensata con un onorario professionale da calcolarsi prendendo a base il valore dei finanziamenti che si dovessero ottenere a seguito della predisposizione del progetto pilota, nella misura dell'uno per cento degli stessi, oltre I.V.A.;
- ritenuto che, nell'ambito del compenso come sopra determinato, possa essere corrisposto al professionista un compenso forfetario, calcolato nella misura di lire 14'000'000 oltre I.V.A. ed al lordo delle ritenute di legge, svincolato dall'esito della richiesta di finanziamento comunitario e da detrarsi, nella eventualità di esito favorevole della richiesta di finanziamento, dal compenso complessivo, determinato secondo le modalità sopra descritte;
- ritenuto, inoltre, che non è necessario assumere apposito impegno di spesa, gravando il costo previsto nella presente deliberazione sull'impegno complessivamente stanziato sul bilancio di previsione 1999 con la deliberazione n°83/99.
- considerata la necessità di regolare l'instaurando rapporto di prestazione d'opera con il Rag. Bardi con apposita convenzione;
- udito il Direttore generale;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto lo Statuto aziendale;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986, in quanto applicabile;
- con il voto consultivo favorevole del Direttore generale;
- a voti unanimi,

D E L I B E R A

- di autorizzare il Direttore generale a stipulare un contratto di prestazione d'opera con il Rag. Ubaldo Bardi, sottoscrivendo apposita convenzione, per la elaborazione di un progetto pilota di innovazione tecnologica del trasporto urbano, tendente all'introduzione delle più avanzate tecnologie elettroniche per la gestione, all'utilizzazione di sistemi di propulsione non inquinanti, e alla richiesta di finanziamenti comunitari.

- di prendere atto che la presente deliberazione non richiede alcun impegno di spesa, essendo i costi ivi previsti già imputati al bilancio di previsione per l'esercizio 1999, con deliberazione n° 83 del 16/04/1999;

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

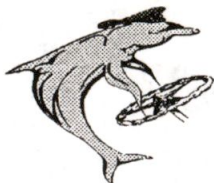


30 OTT 1999

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **1,1 OTT. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 20/ottobre/1999

Prot. n° : Dir/ 2132/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. di 20.10.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 11 ottobre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 -
175 - 176 - 177 - 178.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Luotbello)

CONVENZIONE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, tra l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO, con sede legale in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657 (in seguito <<AMAT>>), in persona del Direttore generale e legale rappresentante ed il Rag. UBALDO BARDI, nato a Torino il 27/11/1943 e residente in Albugnano (AT) alla Via Colombaro n° 5,

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT, con propria deliberazione n° 83 assunta in data 16/04/1999 ha deciso di autorizzare l'allestimento di un progetto innovativo da proporre per una richiesta di finanziamento alla Comunità Europea;
- che nell'ambito del suddetto progetto sono stati costituiti n° 8 sottogruppi di lavoro, designando quali componenti degli stessi, oltre al direttore generale dell'AMAT, Ing. Francesco Lucibello, i Consiglieri di Amministrazione Avv. Giuseppe Altamura, Rag. Angelo Di Corrado, Sig. Ernesto Datto, ed il consulente esterno Rag. Ubaldo Bardi.
- che per le prestazioni dei componenti dei gruppi di lavoro è espressamente prevista l'assoluta gratuità, fatta eccezione per il componente esterno Rag. Baldi;
- che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione che regolerà i rapporti con il Rag. Bardi e che occorre pertanto sottoscrivere con quest'ultimo apposita convenzione;

si conviene quanto segue;

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Il Rag. Ubaldo Bardi si impegna a fornire all'AMAT una prestazione di consulenza tesa alla predisposizione di un "progetto pilota di innovazione tecnologica del trasporto urbano tendente all'introduzione delle più avanzate tecnologie elettroniche per la gestione ed all'utilizzazione di sistemi di propulsione non inquinanti" e ad assumere il ruolo di Coordinatore dei sottogruppi di lavoro. Il Rag. Bardi si impegna, inoltre, a curare tutto quanto necessario alla formulazione di una richiesta di finanziamento europeo del progetto pilota, attivando gli strumenti finanziari disponibili.

1.2. Il contenuto del rapporto professionale del Rag. Bardi sarà più precisamente caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- 1) - Incarichi diretti del professionista, ovvero:
 - a) elaborazione del progetto pilota e dei sottoprogetti ad esso collegati;
 - b) redazione della richiesta di finanziamento per l'esecuzione del progetto pilota e dei relativi sottoprogetti;
 - c) esecuzione del progetto pilota e dei relativi sottoprogetti;
 - d) responsabilità diretta delle funzioni di segreteria generale del gruppo di lavoro;
 - e) responsabilità diretta per le funzioni di marketing operativo, strategico e di marketing-mix;
- 2) - Attività diverse rientranti nell'ambito dell'espletamento complessivo delle funzioni legate all'incarico, in collaborazione con gli altri componenti i Gruppi di lavoro:
 - a) definizione del piano generale di lavoro;
 - b) distribuzione delle competenze nell'ambito del gruppo di lavoro, con formazione di sottogruppi;
 - c) ricerca sul campo;
 - d) ricerche ed approfondimenti sulle strutture e sulle risorse economiche;
 - e) ricerca di nuove tecnologie;
 - f) approfondimento degli aspetti legali del progetto pilota;
 - g) valutazioni tecniche ed elaborazioni tecniche;
 - h) assemblaggio e supervisione degli elaborati dei sottogruppi;
 - i) redazione dello schema complessivo di correlazione tra gli obiettivi operativi e strategici;
 - j) redazione dello schema complessivo, per ciascun gruppo di lavoro, mirato alla schedulazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi del sottogruppo in correlazione con i restanti sottogruppi, secondo opportune logiche di coordinamento;

2. MODALITA' DI ESECUZIONE

2.1. Per espressa e consapevole volontà del Rag. Bardi, nonché per le esigenze organizzative dell'AMAT, il rapporto in questione deve intendersi ad ogni effetto di natura autonoma e libero-professionale, ancorché continuativo e coordinato e, pertanto, il suddetto professionista svolgerà la sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare, previa comunicazione alla direzione dell'AMAT, e con facoltà di svolgere la prestazione anche al di fuori della sede dell'Azienda.

2.2. L'incarico affidato dovrà essere svolto personalmente, sebbene in stretto coordinamento con gli altri componenti i sottogruppi di lavoro, avvalendosi della organizzazione di studio del professionista o, per le attività da svolgere in team con gli altri componenti il Gruppo,

utilizzando le attrezzature esistenti presso la sede del "Centro studi". L'attività sarà svolta con i tempi e le modalità di lavoro che il professionista riterrà opportuno.

2.3. Per quanto innanzi concordato, le parti costituite precisano che il Rag. Bardi non intende in alcun modo far parte dell'organico della società ritenendo che la sua attività debba rimanere regolamentata esclusivamente da quanto concordato con il presente accordo nonché dalle disposizioni normative sul contratto d'opera professionale.

2.4. Resteranno di proprietà dell'AMAT tutti gli elaborati prodotti, i progetti, e i documenti che saranno redatti dal Gruppo di lavoro.

3. DURATA DEL CONTRATTO

3.1. Il contratto avrà termine il 31/12/1999 e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo con apposita ulteriore convenzione, restando espressamente escluso il rinnovo tacito alla scadenza dello stesso.

4. COMPENSO DELLA PRESTAZIONE

4.1. Per la prestazione innanzi descritta, la società si impegna a corrispondere al Rag. Bardi un compenso percentuale pari all'1% (uno per cento) dell'ammontare di tutti i finanziamenti e/o contributi di terzi effettivamente erogati all'Azienda, inerenti all'elaborazione del progetto pilota e dei sottoprogetti ad esso collegati, in caso di esito positivo dell'erogazione di quanto descritto.

4.2. A titolo di anticipazione del compenso come sopra determinato, si conviene di corrispondere al Rag. Bardi l'importo complessivo di lire 14'000'000 (quattordicimilioni) oltre I.V.A., al lordo delle ritenute fiscali. Tale importo sarà erogato in due rate di importo pari a lire 10'500'000 oltre I.V.A. la prima, con scadenze 31/10/1999, e a lire 3'500'000 oltre I.V.A. la seconda, con scadenza 31/12/1999.

4.3. All'atto della corresponsione degli importi, il Rag. Bardi rilascerà regolare fattura per le somme indicate, con le maggiorazioni e ritenute di legge.

4.4. L'anticipazione sopra indicata sarà decurtata dal compenso finale dovuto in caso di esito positivo del finanziamento. Si conviene espressamente che, nel caso di esito negativo della domanda di finanziamento europeo, nulla sarà restituito dal rag. Bardi e null'altro il rag. Bardi potrà pretendere dall'AMAT a nessun titolo.

4.5. Le parti riconoscono espressamente che l'importo innanzi concordato, comprese le eventuali prestazioni accessorie, è comprensivo di tutto quanto spettante al Rag. Bardi, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, se espressamente e preventivamente autorizzate dall'AMAT, il quale non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto d'opera professionale.

5. RISOLUZIONE DELL'INCARICO

5.1. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico e che i lavori vengano condotti con negligenza ed imperizia, l'incarico si intenderà senz'altro risolto, salvo il diritto, da parte dell'AMAT, al risarcimento danni. In tal caso il Rag. Bardi dovrà consegnare all'AMAT il lavoro già eseguito nonché tutti gli elaborati di progetto ed i moduli di cui sia in possesso.

6. CLAUSOLA DI RINVIO

6.1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito, le parti si riportano alla disciplina contenuta negli artt. 2222 e segg., nonché artt. 2229 e segg., Codice civile.

7. FORO COMPETENTE

7.1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente incarico, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico, contabile, e che non potesse venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Taranto, rinunciando pertanto espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.

Taranto, li

Rag. Ubaldo Bardi

Per l'AMAT
(Il Direttore Generale)

CONVENZIONE PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, tra l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO, con sede legale in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657 (in seguito <<AMAT>>), in persona del Direttore generale e legale rappresentante ed il Rag. UBALDO BARDI, nato a Torino il 27/11/1943 e residente in Albugnano (AT) alla Via Colombaro n° 5,

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT, con propria deliberazione n° 83 assunta in data 16/04/1999 ha deciso di autorizzare l'allestimento di un progetto innovativo da proporre per una richiesta di finanziamento alla Comunità Europea;
- che nell'ambito del suddetto progetto sono stati costituiti n° 8 sottogruppi di lavoro, designando quali componenti degli stessi, oltre al direttore generale dell'AMAT, Ing. Francesco Lucibello, i Consiglieri di Amministrazione Avv. Giuseppe Altamura, Rag. Angelo Di Corrado, Sig. Ernesto Datto, ed il consulente esterno Rag. Ubaldo Bardi.
- che per le prestazioni dei componenti dei gruppi di lavoro è espressamente prevista l'assoluta gratuità, fatta eccezione per il componente esterno Rag. Baldi;
- che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione che regolerà i rapporti con il Rag. Bardi e che occorre pertanto sottoscrivere con quest'ultimo apposita convenzione;

si conviene quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Il Rag. Ubaldo Bardi si impegna a fornire all'AMAT una prestazione di consulenza tesa alla predisposizione di un "progetto pilota di innovazione tecnologica del trasporto urbano tendente all'introduzione delle più avanzate tecnologie elettroniche per la gestione ed all'utilizzazione di sistemi di propulsione non inquinanti" e ad assumere il ruolo di Coordinatore dei sottogruppi di lavoro. Il Rag. Bardi si impegna, inoltre, a curare tutto quanto necessario alla formulazione di una richiesta di finanziamento europeo del progetto pilota, attivando gli strumenti finanziari disponibili.

1.2. Il contenuto del rapporto professionale del Rag. Bardi sarà più precisamente caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- 1) - Incarichi diretti del professionista, ovvero:
 - a) elaborazione del progetto pilota e dei sottoprogetti ad esso collegati;
 - b) redazione della richiesta di finanziamento per l'esecuzione del progetto pilota e dei relativi sottoprogetti;
 - c) esecuzione del progetto pilota e dei relativi sottoprogetti;
 - d) responsabilità diretta delle funzioni di segreteria generale del gruppo di lavoro;
 - e) responsabilità diretta per le funzioni di marketing operativo, strategico e di marketing-mix;
- 2) - Attività diverse rientranti nell'ambito dell'espletamento complessivo delle funzioni legate all'incarico, in collaborazione con gli altri componenti i Gruppi di lavoro:
 - a) definizione del piano generale di lavoro;
 - b) distribuzione delle competenze nell'ambito del gruppo di lavoro, con formazione di sottogruppi;
 - c) ricerca sul campo;
 - d) ricerche ed approfondimenti sulle strutture e sulle risorse economiche;
 - e) ricerca di nuove tecnologie;
 - f) approfondimento degli aspetti legali del progetto pilota;
 - g) valutazioni tecniche ed elaborazioni tecniche;
 - h) assemblaggio e supervisione degli elaborati dei sottogruppi;
 - i) redazione dello schema complessivo di correlazione tra gli obiettivi operativi e strategici;
 - j) redazione dello schema complessivo, per ciascun gruppo di lavoro, mirato alla schedulazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi del sottogruppo in correlazione con i restanti sottogruppi, secondo opportune logiche di coordinamento;

2. MODALITA' DI ESECUZIONE

2.1. Per espressa e consapevole volontà del Rag. Bardi, nonché per le esigenze organizzative dell'AMAT, il rapporto in questione deve intendersi ad ogni effetto di natura autonoma e libero-professionale, ancorché continuativo e coordinato e, pertanto, il suddetto professionista svolgerà la sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare, previa comunicazione alla direzione dell'AMAT, e con facoltà di svolgere la prestazione anche al di fuori della sede dell'Azienda.

2.2. L'incarico affidato dovrà essere svolto personalmente, sebbene in stretto coordinamento con gli altri componenti i sottogruppi di lavoro, avvalendosi della organizzazione di studio del professionista o, per le attività da svolgere in team con gli altri componenti il Gruppo,

utilizzando le attrezzature esistenti presso la sede del "Centro studi". L'attività sarà svolta con i tempi e le modalità di lavoro che il professionista riterrà opportuno.

2.3. Per quanto innanzi concordato, le parti costituite precisano che il Rag. Bardi non intende in alcun modo far parte dell'organico della società ritenendo che la sua attività debba rimanere regolamentata esclusivamente da quanto concordato con il presente accordo nonché dalle disposizioni normative sul contratto d'opera professionale.

2.4. Resteranno di proprietà dell'AMAT tutti gli elaborati prodotti, i progetti, e i documenti che saranno redatti dal Gruppo di lavoro.

3. DURATA DEL CONTRATTO

3.1. Il contratto avrà termine il 31/12/1999 e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo con apposita ulteriore convenzione, restando espressamente escluso il rinnovo tacito alla scadenza dello stesso.

4. COMPENSO DELLA PRESTAZIONE

4.1. Per la prestazione innanzi descritta, la società si impegna a corrispondere al Rag. Bardi un compenso percentuale pari all'1% (uno per cento) dell'ammontare di tutti i finanziamenti e/o contributi di terzi effettivamente erogati all'Azienda, inerenti all'elaborazione del progetto pilota e dei sottoprogetti ad esso collegati, in caso di esito positivo dell'erogazione di quanto descritto.

4.2. A titolo di anticipazione del compenso come sopra determinato, si conviene di corrispondere al Rag. Bardi l'importo complessivo di lire 14'000'000 (quattordicimilioni) oltre I.V.A., al lordo delle ritenute fiscali. Tale importo sarà erogato in due rate di importo pari a lire 10'500'000 oltre I.V.A. la prima, con scadenze 31/10/1999, e a lire 3'500'000 oltre I.V.A. la seconda, con scadenza 31/12/1999.

4.3. All'atto della corresponsione degli importi, il Rag. Bardi rilascerà regolare fattura per le somme indicate, con le maggiorazioni e ritenute di legge.

4.4. L'anticipazione sopra indicata sarà decurtata dal compenso finale dovuto in caso di esito positivo del finanziamento. Si conviene espressamente che, nel caso di esito negativo della domanda di finanziamento europeo, nulla sarà restituito dal rag. Bardi e null'altro il rag. Bardi potrà pretendere dall'AMAT a nessun titolo.

4.5. Le parti riconoscono espressamente che l'importo innanzi concordato, comprese le eventuali prestazioni accessorie, è comprensivo di tutto quanto spettante al Rag. Bardi, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, se espressamente e preventivamente autorizzate dall'AMAT, il quale non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto d'opera professionale.

5. RISOLUZIONE DELL'INCARICO

5.1. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico e che i lavori vengano condotti con negligenza ed imperizia, l'incarico si intenderà senz'altro risolto, salvo il diritto, da parte dell'AMAT, al risarcimento danni. In tal caso il Rag. Bardi dovrà consegnare all'AMAT il lavoro già eseguito nonché tutti gli elaborati di progetto ed i moduli di cui sia in possesso.

6. CLAUSOLA DI RINVIO

6.1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito, le parti si riportano alla disciplina contenuta negli artt. 2222 e segg., nonché artt. 2229 e segg., Codice civile.

7. FORO COMPETENTE

7.1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente incarico, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo, giuridico, contabile, e che non potesse venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Taranto, rinunciando pertanto espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.

Taranto, li

Rag. Ubaldo Bardi

Per l'AMAT
(Il Direttore Generale)

La presente copia, composta
da n. 2 fasciate, è conforme
all'originale esistente presso
questo ufficio.

Taranto, il 11 OTT. 1999

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
(Raffaele SERRARO)

